Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 234

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 20 settembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DEL 20 SETTEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Società esercizio molini, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1957. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1957. — **Società elettrica Selt Valdarno, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1957. — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1957. — **Società esercizi telefonici:** Errata corrige. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Errata corrige.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 826.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con sede in Roma, istituito dalla legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci.

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti:

*a*) agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria per la cura e la prevenzione della sordità;

*b*) provvedere perchè l'educazione fisica dei sordomuti venga sviluppata quale necessario elemento integrativo degli esercizi diretti a conseguire una più vivace elasticità muscolare, specialmente in rapporto agli atti della respirazione e fonazione;

*c*) agevolare l'istruzione post-scolastica dei sordomuti, al fine di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, istituendo scuole culturali, scuole-laboratorio professionali e corsi di riqualificazione per il più utile recupero dei minorati dell'udito e della favella ed il loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;

*d*) promuovere le forme assistenziali e previdenziali relative alla necessità dei privi dell'udito e della favella e favorire una adeguata assistenza sociale attraverso i propri uffici centrali e periferici;

*e*) agevolare l'avviamento al lavoro individuale e collettivo per i sordomuti,

*f*) agevolare le iniziative per la costruzione e lo acquisto di case di riposo e l'istituzione di patronati e circoli ricreativi per minorati dell'udito;

*g*) agevolare una adeguata assistenza e l'eventuale ricovero dei minori sordomuti, in attesa di assolvere all'obbligo scolastico, presso gli appositi istituti di istruzione;

*h*) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei sordomuti;

*i*) designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 2, comma quarto, della legge 21 agosto 1950, n. 698;

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

## Ricompense al valor militare

*Decreto Presidenziale in data 12 agosto 1957 registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1957 registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 293*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASTIONI Lino, sergente pilota. — Partecipava alla lotta contro unità navali e convogli nemici come secondo pilota, effettuando ricognizioni strategiche. Attaccato da caccia avversari in vicinanza di una formazione navale avvistata, concorreva al sicuro abbattimento di un aereo e al probabile di un altro, rientrando alla base con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 20 ottobre-7 dicembre 1942.

SPAZIANI Francesco, primo aviere motorista. — Motorista di bordo partecipava con serenità e coraggio a numerose azioni di siluramento a grande distanza dalla base. In una di esse, contribuiva validamente al siluramento di un incrociatore e in altra azione, terminata con un fortunoso ammaraggio, si prodigava generosamente per il salvataggio dei compagni di volo. — Cielo della Grecia e del Mediterrano orientale, 18 dicembre 1941-7 maggio 1943.

AGATI Giovanni, primo aviere motorista. — Motorista di bordo partecipava a numerose ricognizioni su mare aperto dando prova di alto spirito combattivo e senso del dovere. In un fortunoso ammaraggio conseguente ad azione bellica, si prodigava generosamente rischiando la propria vita per salvar da sicura morte i compagni di equipaggio rimasti sommersi e svenuti. — Cielo della Grecia-Jugoslavia e del Mediterraneo, 11 luglio 1940-26 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

POLELLI Alberto, primo aviere motorista. — Specialista a terra di squadriglia da caccia, in più cicli operativi su vari fronti, si prodigava con serenità e coraggio spesso sotto violenti bombardamenti e mitragliamenti, per la immediata partenza dei velivoli d'allarme che potevano così tempestivamente assolvere il loro compito. — Fronti della Francia, della Manica, della Grecia e dell'A.S., 11 giugno 1940-28 febbraio 1943.

**(5384)**

*l*) formulare ai competenti organi di vigilanza e di tutela proposte e pareri ai fini della difesa e tutela degli interessi morali ed economici dei minorati dello udito e della favella, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di tutela nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per sordomuti, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e leggi successive. Detta attività è esercitata dall'Ente anche nei riguardi di società, comitati ed altre istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, integrata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

*m*) collaborare per il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei sordomuti svolte, nel campo della qualificazione, riqualificazione professionale e della applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati, promuovendo, a tal fine, intese fra le istituzioni suddette e compiendo presso di esse ogni altro intervento ritenuto idoneo.

## TITOLO II

### Patrimonio e mezzi di esercizio

#### Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1) dal complesso dei beni mobili ed immobili già posseduti, come da allegato;

2) dai lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore;

3) dai beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme o soppressioni di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

4) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 4.

I mezzi di esercizio di cui l'Ente dispone per il proprio funzionamento sono:

1) la rendita delle attività patrimoniali;

2) le contribuzioni dei soci;

3) i contributi dello Stato e di altri enti;

4) il reddito delle scuole e dei laboratori professionali;

5) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

## TITOLO III

### Soci

#### Art. 5.

L'Ente comprende le seguenti categorie di soci:

*a*) soci effettivi;

*b*) soci aggregati;

*c*) soci sostenitori;

*d*) soci onorari.

Per la iscrizione in qualità di socio nelle categorie *a*), *b*) e *c*), l'aspirante deve inoltrare domanda al Consiglio provinciale di cui all'art. 44, competente per territorio, il quale delibera in merito.

Sulla iscrizione dei soci nella categoria *d*) delibera il Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 17.

Norme regolamentari interne, deliberate ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, determinano i requisiti necessari per l'ammissione e il mantenimento della qualità di socio, la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, la misura, le modalità e le scadenze di versamento dei contributi, la disciplina associativa e le relative sanzioni.

L'Ente esonera dal pagamento della quota annuale i sordomuti di ambo i sessi orfani di guerra e quelli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Perdono la qualità di socio i dimissionari dal giorno dell'accettazione delle dimissioni, coloro che, avendone l'obbligo, non versano entro il prescritto termine il contributo e quelli che vengono radiati in base alle norme regolamentari di cui al quarto comma del presente articolo.

Sono soci effettivi i sordomuti d'ambo i sessi che hanno superato il 18° anno di età e che versano all'Ente l'annuo contributo.

Sono soci aggregati i sordomuti fino al 18° anno di età e che versano all'Ente l'annuo contributo.

Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a versare un contributo e si distinguono in temporanei e vitalizi a seconda che il pagamento avvenga annualmente o una volta tanto.

Sono soci onorari coloro che hanno reso segnalati servizi all'Ente ed alla categoria dei sordomuti.

#### Art. 6.

Le cariche elettive dell'Ente, fatta eccezione soltanto per i collegi centrale e provinciali dei revisori, sono riservate ai soci effettivi sordomuti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Non è ammesso il cumulo delle cariche elettive in seno all'Ente.

Non sono eleggibili i soci effettivi che abbiano un rapporto di impiego con l'Ente e che si trovino in una delle cause di incapacità di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I membri del Consiglio d'amministrazione e dei Consigli provinciali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute negli incarichi del loro ufficio.

#### Art. 7.

I soci effettivi ed aggregati godono dei benefici della organizzazione dell'Ente secondo il presente regolamento e quelli particolari di assistenza.

A questi benefici possono essere ammessi dall'Ente i sordomuti non soci che si trovino in particolari necessità. In materia deliberano, caso per caso, i Consigli provinciali competenti per territorio.

## TITOLO IV

### Organi dell'Ente

#### Art. 8.

Gli organi dell'Ente sono:

*Organi centrali*:

*a*) l'assemblea generale dei soci;

*b*) il Consiglio di amministrazione;

*c*) il Comitato esecutivo;

*d*) il Collegio centrale dei revisori;

*Organi periferici*:

*e*) le assemblee provinciali;

*f*) i Consigli provinciali;

*g*) i Collegi provinciali dei revisori.

## TITOLO V

### ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9.

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Ente ed è costituita dai rappresentanti delle sezioni provinciali, eletti dalle assemblee provinciali previste dall'art. 36, fra i soci effettivi, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento soci o frazione superiore a duecento.

Ogni sezione provinciale dovrà avere almeno un rappresentante, qualunque sia il numero dei soci.

Ciascun delegato all'assemblea generale dei soci ha diritto ad un solo voto.

I soci, a qualsiasi categoria appartengano possono assistere ai lavori dell'assemblea generale dei soci.

Art. 10.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce, in via ordinaria, ogni due anni. Essa può, tuttavia, essere convocata in via straordinaria e per particolari necessità ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi delle sezioni provinciali.

La sede, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Su richiesta di almeno due terzi delle sezioni provinciali saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti, purchè comunicati non meno di venti giorni prima che si riunisca l'assemblea generale dei soci.

Art. 11.

Le sedute dell'assemblea generale dei soci sono presiedute da un Collegio di presidenza composto: da un presidente, due vice presidenti, tre scrutatori, scelti dall'assemblea fra i sordomuti soci effettivi.

Art. 12.

La sede e la data dell'assemblea generale dei soci, unitamente all'ordine del giorno, sono comunicate con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, a tutte le sezioni provinciali.

Art. 13.

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di indole personale.

A richiesta di almeno un terzo dei delegati presenti, la votazione può procedere per appello nominale.

Art. 14.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15.

Le adunanze dell'assemblea generale dei soci sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei delegati complessivamente eletti; in seconda convocazione, con l'intervento di un numero di delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

L'assemblea generale dei soci:

*a*) determina l'indirizzo generale dell'Ente;

*b*) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

*c*) elegge ogni quattro anni il presidente dell'Ente e gli altri componenti il Consiglio d'amministrazione;

*d*) nomina i revisori dei conti di propria competenza;

*e*) approva le proposte di modifica al presente regolamento.

## TITOLO VI

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove membri compreso il presidente dell'Ente.

I componenti il Consiglio d'amministrazione partecipano all'assemblea generale dei soci con voto deliberativo, salvo che non si tratti di questioni ed argomenti inerenti alla loro gestione.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; in via straordinaria ogni qualvolta il presidente dell'Ente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 19.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Il Consiglio non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo degli intervenuti, almeno due giorni prima della convocazione.

Art. 20.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, il giorno seguente, qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.

Per l'approvazione di qualsiasi proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 21.

I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la personale responsabilità del direttore generale dell'Ente.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale, ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

E' pronunziata la decadenza dei componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Ministero dell'interno la può promuovere. Del provvedimento di decadenza è data comunicazione all'interessato.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione:

*a*) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo rimettendoli tempestivamente all'assemblea generale dei soci;

*b*) cura l'applicazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci;

*c*) formula voti per le modifiche che ritiene necessarie al presente regolamento;

*d*) approva il regolamento generale interno e quello del personale;

*e*) nomina il direttore generale, nonchè il personale dell'Ente;

*f*) delibera sulla nomina dei soci onorari;

*g*) dirime le eventuali controversie tra i soci e le sezioni provinciali o tra le sezioni stesse;

*h*) delibera annualmente la percentuale che le sezioni provinciali debbono versare alla Amministrazione centrale delle quote sociali e degli altri proventi;

*i*) autorizza la costituzione di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'Ente e delle rappresentanze comunali;

*l*) provvede alla sostituzione, fino alla convocazione della prima assemblea successiva, del presidente dell'Ente e dei componenti il Comitato esecutivo in caso di missione, di decesso o di sopravvenuta incapacità;

*m*) delega in caso di necessità alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le sezioni provinciali e gli istituti dipendenti dall'Ente;

*n*) nomina un tesoriere, che deve essere scelto fra istituti di credito di riconosciuta solidità;

*o*) designa i rappresentanti dell'Ente nelle Commissioni ministeriali nelle quali sia prevista la partecipazione dell'Ente stesso, nonchè in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2, lettera *i*);

*p*) ha la vigilanza ed il controllo sulle sezioni provinciali, che esplica nelle forme previste dal presente regolamento e da quelli interni e ne approva i bilanci;

*q*) approva e modifica i provvedimenti più gravi contro i soci, adottati dalle sezioni provinciali, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto da parte delle sezioni stesse.

## TITOLO VII

### Comitato esecutivo - Presidente e direttore generale

Art. 24.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente dell'Ente e di due membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

Il Comitato esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono venire rieletti.

Art. 25.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal presidente o su richiesta dei due membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 26.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo debbono essere prese con l'intervento di almeno due dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nel caso che intervengano alla adunanza solo due componenti, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di entrambi.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

I componenti del Comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e del provvedimento viene data comunicazione scritta all'interessato.

I componenti del Comitato esecutivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini, sino al quarto grado, nonchè di enti dei quali abbiano l'amministrazione.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che gli vengono da questo delegati, curandone l'esecuzione entro i limiti della delega; adotta altresì i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso entro quindici giorni.

Art. 28.

Il direttore generale ha le funzioni di segretario nella assemblea generale dei soci, nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo.

Egli ha voto consultivo nelle deliberazioni adottate dai predetti organi.

Art. 29.

Il presidente dell'Ente ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, vigila perchè siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni di detti consessi.

Il presidente, in caso di assenza, o di impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Art. 30.

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Ente e per resistere nei giudizi intentati contro l'Ente stesso, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, dal Comitato esecutivo, salvo ratifica da parte del Consiglio predetto alla sua prima riunione.

Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia in questi casi e per giudizi intentati contro l'Ente, il presidente è tenuto ad informare alla prima riunione il Comitato esecutivo.

## TITOLO VIII

### Collegio centrale dei revisori

Art. 31.

Il Collegio centrale dei revisori si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'interno, uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro, uno effettivo ed uno supplente dalla assemblea generale dei soci ai sensi dell'art. 16.

Il Collegio elegge il proprio presidente tra i membri effettivi di nomina ministeriale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 32.

I revisori hanno il compito di verificare, anche individualmente, la gestione economica e finanziaria dell'Ente; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.

Al termine di ogni esercizio presentano all'assemblea generale dei soci la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo.

## TITOLO IX

### Servizio di esattoria e di tesoreria

Art. 33.

L'esattore-tesoriere, scelto fra istituti di credito di notoria solvibilità, provvede alla riscossione ed ai pagamenti che il presidente dell'Ente dispone con mandato in unione col direttore generale e con il ragioniere dell'Ente .

Ogni mandato deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi.

Il tesoriere ha inoltre in custodia il patrimonio liquido ed i valori dell'Ente.

Il servizio di esattoria e di tesoreria è disciplinato da particolari norme di regolamento interno.

## TITOLO X

### Sezioni provinciali

Art. 34.

La sezione è costituita nelle Provincie ove risiedono almeno cento soci dell'Ente ed ha sede nel capoluogo.

Gli organi della sezione sono: l'assemblea provinciale ed il Consiglio provinciale.

Art. 35.

In tutte le sue attività la sezione provinciale si uniforma alle direttive del Consiglio di amministrazione.

## TITOLO XI

### Assemblea provinciale dei soci

Art. 36.

L'assemblea è costituita dai soci effettivi iscritti nella circoscrizione della sezione almeno due mesi prima della data di convocazione.

Il presidente ha facoltà di invitare all'assemblea anche altre categorie di soci.

Art. 37.

L'assemblea dei soci viene convocata: in via ordinaria, entro il mese di settembre di ciascun anno; in via straordinaria, in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio provinciale, quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi e tutte le volte che il Consiglio provinciale lo ritenga necessario purchè ne sia autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

L'assemblea è convocata dal presidente provinciale con avviso personale da inviare ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori.

Analoga comunicazione deve essere fatta, almeno trenta giorni prima di detta data, al Consiglio di amministrazione, il quale ha facoltà di fare iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che riterrà utile sottoporre al giudizio dei soci.

Art. 39.

I soci effettivi possono farsi rappresentare da un altro socio effettivo che non sia componente del Consiglio provinciale.

Ogni socio non può avere più di una delega, che deve essere redatta sullo stesso avviso di convocazione e depositata presso la Presidenza dell'assemblea, prima dell'inizio dei lavori.

Il presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio di amministrazione e il direttore generale possono intervenire all'assemblea provinciale senza diritto al voto.

Art. 40.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo il giorno seguente purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 41.

L'assemblea elegge il proprio presidente e tre scrutatori.

La votazione è fatta per scrutinio palese salvo che per le elezioni delle cariche e per le questioni di carattere personale.

A richiesta di almeno un terzo dei presenti la votazione può procedere per appello nominale.

Art. 42.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

Art. 43.

Sono di competenza dell'assemblea:

*a*) l'approvazione della relazione morale sulla attività dell'anno decorso, del bilancio preventivo e del conto consultivo della sezione provinciale;

*b*) la nomina dei componenti il Consiglio provinciale ed il Collegio provinciale dei revisori;

*c*) la nomina dei delegati all'assemblea generale dei soci.

## TITOLO XII

### Consiglio provinciale dei soci

Art. 44.

Il Consiglio provinciale dei soci è composto di cinque membri di cui quattro eletti dall'assemblea tra i soci effettivi ed uno udente nominato dal prefetto della Provincia.

I componenti del Consiglio devono di norma risiedere nella città sede della sezione.

Art. 45.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente scelto tra i soci effettivi. L'ufficio di presidenza che, in caso di urgenza, esercita tutti i poteri del Consiglio con riserva di ratifica da parte di quest'ultimo da convocarsi entro breve tempo, è formato dal presidente, dal consigliere udente nominato dalla locale Prefettura e dal consigliere più anziano di nomina.

Art. 46.

Il Consiglio provinciale rimane in carica quattro anni. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 47.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia stato richiesto dal Comitato esecutivo dell'Ente, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Art. 48.

Il Consiglio provinciale:

*a*) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e sulla variazione dei soci stessi;

*b*) provvede ad una adeguata assistenza sociale;

*c*) cura l'assistenza per il ricovero dei minori in attesa di assolvere l'obbligo scolastico;

*d*) promuove la raccolta della beneficenza a favore dei sordomuti;

*e*) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di rappresentanze comunali;

*f*) provvede allo sviluppo dell'educazione fisico-sportiva e dei circoli ricreativi dell'Ente;

*g*) tutela in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi dell'udito e della favella;

*h*) studia i problemi dei sordomuti della propria circoscrizione e vi adegua l'organizzazione;

*i*) redige la relazione morale e finanziaria della sezione da sottoporre all'assemblea unitamente ai bilanci preventivo e consuntivo;

*l*) nomina il cassiere che dovrà essere un istituto di credito al quale è affidata la custodia dei fondi e l'incarico dei pagamenti e delle riscossioni su mandati che devono portare la firma abbinata del presidente e del consigliere più anziano, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, del consigliere udente.

Art. 49.

Il Consiglio è tenuto ad inviare, per l'approvazione di esecutorietà, alla sede centrale, entro la prima decade del mese di ottobre di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso e il bilancio preventivo dell'anno veniente.

I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione dell'assemblea provinciale e dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori.

Ogni iniziativa di carattere economico, quando esorbiti dalla normale gestione del bilancio preventivo approvato dalla sede centrale, deve ottenere la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

## TITOLO XIII

### Collegio dei revisori provinciali

Art. 50.

Il Collegio dei revisori della sezione provinciale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea provinciale.

I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria della sezione; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale.

Al termine di ogni anno presentano all'assemblea provinciale la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo.

## TITOLO XIV

### Rappresentanza comunale

Art. 51.

La rappresentanza comunale è costituita a norma dell'art. 48, lettera *e*).

Essa è affidata ad un rappresentante che può anche non essere sordomuto, il quale ha facoltà di costituire un Comitato di assistenza e di collaborazione con gli organi dell'Ente.

## TITOLO XV

### Vigilanza

Art. 52.

Entro il mese di ottobre di ogni biennio l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, il bilancio consuntivo del biennio decorso ed il preventivo del biennio successivo.

I due bilanci devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio centrale dei revisori.

Art. 53.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza previsto dall'articolo 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698, l'Ente rimette in copia, per l'approvazione, al Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

*a*) contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili ed accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;

*b*) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;

*c*) diminuzione e trasformazione di patrimonio per un valore superiore a lire 5.000.000;

*d*) regolamento del personale di cui all'art. 23, lettera *d*);

*e*) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi ai revisori ed ai componenti, non funzionari dell'Ente, di commissioni o comitati speciali;

f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;

g) regolamento d'amministrazione e relative modifiche;

h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del tribunale, fatta eccezione, in caso d'urgenza, per i provvedimenti conservativi.

Nel caso del mancato invio delle deliberazioni al Ministero dell'interno nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, esse si intendono decadute.

Art. 54.

Allo stesso fine di vigilanza, l'Ente invia al Ministero dell'interno un elenco sommario di tutte le altre deliberazioni non previste nel precedente articolo, eccettuate quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti.

Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può chiedere copia integrale delle singole deliberazioni. La richiesta del Ministero sospende l'esecutività di tali deliberazioni.

Entro venti giorni da quello in cui ne abbia ricevuto copia, il Ministero dell'interno deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni ritenute illegittime.

Art. 55.

Il Ministero dell'interno, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di disporre ispezioni negli uffici dell'Ente.

Salvo la facoltà del Ministero dell'interno di adottare i provvedimenti richiesti da urgente necessità, quando esistano ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno ed affidata l'amministrazione ad un commissario straordinario.

Il commissario è tenuto, entro sei mesi dalla sua nomina, a convocare l'assemblea generale dei soci per la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Per quanto non è disposto nella legge istitutiva e nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 135. — RELLEVA

ALLEGATO

**Patrimonio dell'Ente come risulta dall'inventario alla fine dell'esercizio 1955**

| | | |
|---|---|---|
| I — TERRENI E FABBRICATI. | | |
| *Trieste*: Terreno con fabbricato adibito a istituzione E.N.S., sito in via Conti n. 11. Valore d'acquisto . | L. | 18.240.000 |
| *Torino*: Terreno donato dal Comune, sito in via Arnaldo da Brescia n. 53. - Valore di stima | » | 4.420.000 |
| *Torino*: Costruzione « Casa del Sordomuto » Istituzione E.N.S., sita sul terreno donato, via Arnaldo da Brescia n. 53. Valore ultimo stato avanzamento | » | 30.948.155 |
| *Padova*: Terreno donato dal Comune, sito in via Cardinale Callegari. - Valore di stima | » | 3.000.000 |
| | L. | 56.608.155 |
| II — SCUOLE PROFESSIONALI. | | |
| Attrezzatura in macchine e arredi delle scuole e laboratori E.N.S. Valore d'acquisto | L. | 151.383.544 |
| III — OGGETTI D'ARTE. Valore d'acquisto . | L. | 305.000 |
| IV — MOBILIO PROPRIAMENTE DETTO. | | |
| Arredi uffici centrali e periferici. - Valore d'acquisto . | L. | 18.380.058 |
| V — LIBRI E BIBLIOTECHE. Valore d'acquisto . | L. | 100.780 |

*Il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1957, n. 827.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

17) « Psicologia »;
18) « Genetica medica »;
19) « Scienza dell'alimentazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossrvare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 151. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 828.

**Autorizzazione all'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal marchese Giovanni Battista Sacchetti.**

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal marchese Giovanni Battista Sacchetti, con atto 6 giugno 1953 rogato dal notaio Giovanni Grassi di Roma, del terreno complessivamente esteso ha. 0.67.10 sito in comune di Tarquinia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 150. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 829.

**Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.), con sede in Roma, ad accettare due particelle di terreno da parte del comune di Savogna d'Isonzo.**

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.), con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare due particelle di terreno da parte del comune di Savogna d'Isonzo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *settembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 107, *foglio n.* 149. — RELLEVA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1957.

**Costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° agosto 1957-31 luglio 1959.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1955, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto Consiglio per il biennio 1° agosto 1957-31 luglio 1959;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° agosto 1957-31 luglio 1959 è costituito come appresso:

1) Amoroso prof. Luigi, ordinario di Università;
2) Boldrini prof. Marcello, ordinario di Università;
3) D'Addario prof. Raffaele, ordinario di Università;
4) De Finetti prof. Bruno, ordinario di Università;
5) Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di Università;
6) Lenti prof. Libero, ordinario di Università;
7) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di Università;
8) Uggè prof. Albino, ordinario di Università;
9) Canaletti Gaudenti prof. Alberto, consigliere di Stato;
10) Miconi dott. Gastone, referendario della Corte dei conti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
11) Gioia dott. Franco, direttore generale del Ministero delle finanze;
12) Luzzatto Fegiz prof. Pier Paolo, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
13) Segrè dott. Marco, rappresentante della Confederazione generale dell'industria;
14) Tagliacarne prof. Guglielmo, rappresentante della Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a San Martino di Castrozza, addì 8 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *agosto* 1957
*Registro n.* 11 *Presidenza, foglio n.* 91. — CESSARI

**(5402)**

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Petilia Policastro.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel Consiglio comunale di Petilia Policastro costituito, per legge di 30 membri ebbe a determinarsi, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956 una perfetta equivalenza di forze contrapposte (15 consiglieri democristiani e 15 comunisti) le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Ad una prima adunanza consiliare, indetta per il 12 giugno 1956, intervennero soltanto 15 consiglieri che procedettero alla convalida degli eletti, ma non anche alla nomina del sindaco, per mancanza del numero legale prescritto dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, mentre quella di seconda convocazione, fissata per il 16 successivo, andò completamente deserta.

Pur dovendo escludere, in allora, la possibilità della formazione di una maggioranza in grado di assicurare l'amministrazione del Comune, il Prefetto di Catanzaro — nell'intento di non precludere alla rappresentanza neo eletta tale possibilità — ritenne opportuno di non dare subito inizio alla procedura per lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ma si limitò, in adesione anche all'espresso desiderio delle opposte fazioni, a nominare, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277, un commissario che provvedesse alla temporanea amministrazione del Comune, completamente trascurata dal sindaco e dalla Giunta uscenti, in attesa di un auspicabile accordo fra le parti contrapposte circa la nomina dei nuovi amministratori.

Senonchè, trascorso ampio lasso di tempo, senza che si fosse giunti ad una composizione della crisi, il prefetto, allo scopo, da un lato, di non lasciare nulla intentato a questo fine, e di porre dall'altro il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'osservanza di precisi obblighi di legge, con decreto in data 25 marzo 1957, dispose due successive convocazioni dell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con la esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti per il mancato intervento di tutti i consiglieri ad ambedue le sedute.

Peraltro, mentre la Prefettura, in conseguenza di ciò, si accingeva ad inoltrare regolare proposta per lo scioglimento, venne accertata, su segnalazione di 3 consiglieri, una irregolarità nel recapito degli avvisi di convocazione, per cui si determinava la necessità di ripetere la convocazione d'ufficio del Consiglio comunale al che il prefetto provvedeva con decreto del 29 maggio 1957, fissando per il 10 e 15 giugno le due ulteriori adunanze e rinnovando la diffida già formulata nel precedente decreto di convocazione.

Peraltro, anche questo nuovo intervento dell'autorità prefettizia è rimasto senza esito, per la totale assenza alle riunioni dei consiglieri.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell Ente, con rapporto n. 6217 Gab. in data 25 giugno 1957 ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Petilia Policastro di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 luglio 1957.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Petilia Policastro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del sig Mauro Antonio.

Roma, addì 31 agosto 1957

*Il Ministro*: TAMBRONI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 luglio 1957;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173, e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Petilia Policastro è sciolto.

Il sig. Antonio Mauro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(5350)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1957.
**Stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1957-58.**

## IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Esaminato l'unito stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario 1957-58;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1957-1958 di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1957

*Il Ministro*: GUI

TABELLA A

## STATO DI PREVISIONE

**delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.**

| Numero | CAPITOLO – Denominazione | Importo (Lire) |
|---|---|---|
| | *Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente* | 7.000.000.000 |
| | PARTE I. — ENTRATE | |
| | TITOLO I — *Entrate ordinarie* | |
| 1 | Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264) | 10.000.000.000 |
| 2 | Interessi attivi sui titoli di debito pubblico di proprietà del « Fondo » e depositati presso la Cassa depositi e prestiti | *per memoria* |
| 3 | Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 | 25.000.000 |
| 4 | Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico | 175.000.000 |
| | Totale entrate ordinarie | 10.200.000.000 |
| | TITOLO II. — *Entrate straordinarie* | |
| 5 | Assegnazioni straordinarie dello Stato | *per memoria* |
| 6 | Contributi straordinari sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione | *per memoria* |
| 7 | Contribuzioni ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie | *per memoria* |
| 8 | Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali e ai corsi aziendali | 250.000.000 |
| 9 | Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento | 250.000.000 |
| 10 | Entrate diverse | *per memoria* |
| 11 | Economie nella gestione dei residui passivi e maggiori accertamenti dei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi | *per memoria* |
| | Totale entrate straordinarie | 500.000.000 |
| | Totale generale entrate | 17.700.000.000 |
| | PARTE II. — SPESE | |
| | TITOLO I. — *Spese ordinarie* | |
| 1 | Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati | 1.300.000.000 |
| 2 | Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento | 9.500.000.000 |
| 3 | Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *d*) | 6.500.000.000 |
| 4 | Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione | 100.000.000 |
| 5 | Quota parte del contributo annuo dello Stato destinato alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lett. *a*) | *per memoria* |
| 6 | Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il Fondo è stato istituito | 300.000.000 |
| | Totali spese ordinarie | 17.700.000.000 |
| | TITOLO II. — *Spese straordinarie* | |
| 7 | Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*) | *per memoria* |
| | Totale spese straordinarie | — |
| 8 | Avanzo finanziario della gestione, da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 | *per memoria* |
| | Totale generale delle spese | 17.700.000.000 |

### RIASSUNTO PER TITOLI

ENTRATE

| | | |
|---|---|---|
| Presunto avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti | L. | 7.000.000.000 |
| Entrate ordinarie | » | 10.200.000.000 |
| Entrate straordinarie | » | 500.000.000 |
| Totale generale delle entrate | L. | 17.700.000.000 |

SPESE

| | | |
|---|---|---|
| Spese ordinarie | L. | 17.700.000.000 |
| Spese straordinarie | » | — |
| Presunto avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi futuri | » | — |
| Totale generale delle spese | L. | 17.700.000.000 |

TABELLA B

*Appendice n. 1 allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».*

**Preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.**

| Numero | CAPITOLO<br>Denominazione | Importo<br>Lire |
|---|---|---|
| | *Avanzo finanziario di amministrazione degli esercizi precedenti* | 5.500.000.000 |
| | TITOLO I. — *Entrate* | |
| 1 | Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti | *per memoria* |
| 2 | Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti | *per memoria* |
| 3 | Contributi stabiliti a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato | *per memoria* |
| 4 | Contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati | *per memoria* |
| 5 | Ammende a carico dei datori di lavoro per le contravvenzioni alle disposizioni dell'apprendistato (art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) | *per memoria* |
| 6 | Ammende a carico degli imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) | *per memoria* |
| 7 | Entrate diverse | *per memoria* |
| | Totale generale | — |
| | Totale generale delle entrate | 5.500.000.000 |
| | TITOLO II. — *Spese* | |
| 1 | Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti | 2.500.000.000 |
| 2 | Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale | 500.000.000 |
| 3 | Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti | 1.000.000.000 |
| 4 | Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assicurazione sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza post-sanatoriale | 1.500.000.000 |
| 5 | Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) | *per memoria* |
| 6 | Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi | *per memoria* |
| | Totale generale delle spese | 5.500.000.000 |

Roma, addì 30 giugno 1957

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

(5385)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1957.

**Sospensione e proroga dei termini nei Comuni colpiti dall'alluvione del giugno 1957.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1957, n. 505;

Decreta:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione che sono scaduti o che scadono nei Comuni delle provincie di Cuneo, Torino, Aosta, Pavia e Rovigo appresso indicati dal 20 giugno 1957 al 20 settembre 1957 è sospeso fino a tutto il 20 settembre 1957.

*Provincia di Cuneo*: Acceglio, Aisone, Argentera, Bellino, Brossasco, Canosio, Casteldelfino, Demonte, Frassino, Melle, Moiola, Pietraporzio, Pontechianale, Prazzo, Sambuco, Sampeyre, Valdieri, Venasca, Vignolo, Vinadio.

*Provincia di Torino*: Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, Ivrea, Mompantero, San Didero, San Giorio, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Usseglio, Vestignè, Villar Dora, Vische.

*Provincia di Aosta*: Rhêmes Notre Dame, Rhêmes St. Georges, Valsavaranche.

*Provincia di Pavia*: Castana e Robecco Pavese.

*Provincia di Rovigo*: Ariano Polesine, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po.

Per i vaglia cambiari, le cambiali ed ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, con scadenza tra il 20 giugno 1957 e il 20 settembre 1957, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 20 settembre 1957.

E' parimenti sospeso fino al 20 settembre 1957 il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, siti nei Comuni anzidetti, e dei contributi assistenziali e consorziali, che sono scaduti o che scadono dal 20 giugno 1957 al 20 settembre 1957.

Sono inoltre prorogati sino al 31 dicembre 1957, nei Comuni medesimi, i termini per la presentazione delle domande individuali di sgravio totale o parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dei tributi locali, con effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1957

*Il Ministro per i lavori pubblici*: TOGNI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*: GONELLA

*Il Ministro per le finanze*: ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*: MEDICI

(5460)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1957.

**Delimitazione delle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici fiscali previsti dal decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 229 di pari data, concernente, tra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Decreta:

Le zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, sono delimitate come segue:

*Piemonte*: Alessandria, Asti, Vercelli.
*Lombardia*: Pavia.
*Toscana*: Pisa.
*Lazio*: Frosinone, Latina, Roma, Viterbo.
*Campania*: Salerno.
*Lucania*: Potenza, Matera.
*Puglie*: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
*Calabria*: Catanzaro, Reggio Calabria.
*Sicilia*: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
*Sardegna*: Cagliari, Nuoro, Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1957

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
COLOMBO

(5497)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Messina ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1955**

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Messina di un mutuo di L. 2.300.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5448)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Attivazione di servizio fonotelegrafico**

In data 23 maggio 1957, è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Solto Collina (Bergamo), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Riva di Solto, mediante circuito n. 4309.

(5368)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza delle cattedre di « letteratura latina » e di « storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Urbino.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Urbino, sono vacanti le cattedre di « letteratura latina » e di « storia della filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5415)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1957, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Orlando Castaldo avverso il decreto del Prefetto di Caserta in data 12 aprile 1954, n. 14125, con il quale è stata espropriata, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, un'area di mq. 24.000.

(5361)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente Maremma tosco-laziale*

Con decreto Ministeriale 5 agosto 1957, n. 3609/1613, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 56) è stato determinato in L. 3.540.850 (lire tremilionicinquecentoquarantamilaottocentocinquanta) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreti Ministeriali in data 15 e 14 febbraio 1957, pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 141 e 74 del 5 giugno e 21 marzo 1957, per i terreni espropriati in agro dei comuni di Laiatico, Volterra, Montecatini Val di Cecina (Pisa) in forza dei decreti Presidenziali nn. 1936, 1937 e 1938 in data 26 ottobre 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta PAGANI NEFETTI Leonetta e Antonella, sorelle, fu Filippo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.540.000 (lire tremilionicinquecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70 richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5360)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente Puglia e Lucania*

Con decreto Ministeriale n. 2190/94 in data 6 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 59) è stata determinata in via definitiva in L. 2.667.925 (lire duemilioniseicentosessantasettemilanovecentoventicinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Banzi (Potenza), della superficie di ettari 40.40.51 nei confronti della ditta COSENTINO Nicola fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 19 novembre 1952, n. 2299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 564.396 (lire cinquecentosessantaquattromilatrecentonovantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.225.000 (lire tremilioniduecentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 25 agosto 1956.

(5358)

**Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria** (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 14 marzo 1957, n. 68, alla pag. 963, n. 10 d'ordine dell'elenco (ditta PANETTA Michele di Francesco, PANETTA Giovanni e Francesco fu Michele), colonna 11. Data di decorrenza degli interessi, in luogo di: « 1-8-56 », leggasi: « 1-9-56 ».

(5359)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

**Corso dei cambi del 19 settembre 1957 prèsso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,91 | 624,92 | 624,96 | 624,93 | — | 624,90 | 624,97 | 624,95 | 624,94 | 624,90 |
| $ Can. | 648,65 | 650 — | 650,50 | 650,75 | — | 650,87 | 651,50 | 650 — | 651 — | 650,50 |
| Fr. Sv. lib. | 145,82 | 145,82 | 145,80 | 145,84 | — | 145,82 | 145,835 | 145,82 | 145,84 | 145,82 |
| Kr. D. | 90,28 | 90,20 | 90,30 | 90,36 | — | 90,33 | 90,36 | 90,30 | 90,32 | 90,25 |
| Kr. N. | 87,54 | 87,56 | 87,60 | 87,65 | — | 87,52 | 87,70 | 87,50 | 87,61 | 87,55 |
| Kr. Sv. | 120,90 | 120,90 | 121 — | 121,03 | — | 121 — | 121 — | 120,15 | 121,02 | 120,90 |
| Fol. | 164,56 | 164,52 | 164,62 | 164,66 | — | 164,66 | 164,69 | 164,50 | 164,64 | 164,50 |
| Fr. B. | 12,49 | 12,49 | 12,505 | 12,50625 | — | 12,52 | 12,4925 | 12,50 | 12,52 | 12,505 |
| Fr. Fr. | 149,25 | 148,95 | 149,15 | 149,10 | — | 149,62 | 149 — | 149 — | 149,45 | 149,10 |
| Fr. Sv. acc. | 143,53 | 143,45 | 143,55 | 143,55 | — | 143,64 | 143,55 | 143,50 | 143,60 | 143,40 |
| Lst. | 1744,65 | 1744,50 | 1745,75 | 1747 — | — | 1746,50 | 1748,50 | 1745 — | 1746 — | 1744,50 |
| Dm. occ. | 149,60 | 149,47 | 149,55 | 149,64 | — | 149,73 | 149,80 | 149,50 | 149,67 | 149,50 |
| Scell. Aust. | 24,14 | 24,13 | 24,15 | 24,1550 | — | 24,16 | 24,1650 | 24,15 | 24,15 | 24,14 |

**Media dei titoli del 19 settembre 1957**

| Titolo | | Titolo | |
|---|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 63,05 | Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,275 |
| Id. 3,50 % 1902 | 56,90 | Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 95,975 |
| Id. 5 % 1935 | 93,075 | Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 94,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,05 | Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 93,475 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 74,125 | Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 92,95 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 87 — | Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 92,55 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 80,825 | Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 92,50 |
| Id. 5 % 1936 | 95,275 | Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 92,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 81,025 | | |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 79,75 | | |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 19 settembre 1957**

| Valuta | | Valuta | |
|---|---|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,95 | 1 Franco belga | 12,499 |
| 1 Dollaro canadese | 651,125 | 100 Franchi francesi | 149,05 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,837 | 1 Franco svizzero acc. | 143,55 |
| 1 Corona danese | 90,36 | 1 Lira sterlina | 1747,75 |
| 1 Corona norvegese | 87,675 | 1 Marco germanico | 149,72 |
| 1 Corona svedese | 121,015 | 1 Scellino austriaco | 24,16 |
| 1 Fiorino olandese | 164,675 | | |

Nei Cambi medi del 17 settembre u. s., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 18 c. m. la media del Marco germanico indicata in L. 149,493 deve intendersi rettificata in L. 149,495.

# CONCORSI ED ESAMI

## PREFETTURA DI ROMA

**Revoca del decreto prefettizio 23 maggio 1957 concernente la nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto prefettizio n. 22799/1 in data 23 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 143 del 7 giugno 1957, con cui venivano dichiarati vincitori del concorso a dieci posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma, indetto con decreto prefettizio n. 21761 in data 21 ottobre 1952, nell'ordine i signori:

1. Lucchetta Giuseppe
2. Valenti Marcello
3. Zaffino Carlo
4. Maida Bernardo
5. Aloisi Carmelo
6. Prosperi Alberto
7. Vecchioni Giuseppe
8. Lorenzoni Adriana
9. Fraschetti Romano
10. Del Trono Luigi

Atteso che compete all'Amministrazione comunale interessata la nomina dei vinctiori del concorso in base alla graduatoria e tenuto conto delle preferenze e precedenze di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 22799/1 di cui in narrativa mandandosi al sindaco del comune di Roma per l'esecuzione del presente decreto e per la nomina dei vincitori del concorso di cui trattasi secondo la graduatoria generale approvata con decreto prefettizio n. 22799 in data 23 maggio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1957 tenuto conto delle preferenze e precedenze di legge.

Roma, addì 2 settembre 1957

*Il prefetto*: Rizza

(5377)

## PREFETTURA DI MACERATA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Piero Scatizza si è resa vacante la condotta unica di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Francesco Magni è dichiarato vincitore della condotta unica di Cessapalombo in sostituzione del dott. Piero Scatizza, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 9 settembre 1957

*Il prefetto*: Fabiani

(5380)

## PREFETTURA DI AGRIGENTO

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 24080/3 in data 31 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 24081/3 in data 31 luglio 1957, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che la ostetrica Amato Rosaria, prima in graduatoria ha rinunciato alla nomina nella condotta ostetrica di Camastra;

Vista la dichiarazione di accettazione per tale sede, prodotta dalla ostetrica Cellura Gina, seconda in graduatoria;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso ed alla nuova assegnazione della condotta ostetrica di Camastra;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 24081 del 31 luglio 1957, l'ostetrica Cellura Gina, nata il 23 ottobre 1926, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951 ed assegnata alla condotta di Camastra in sostituzione dell'ostetrica Amato Rosaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 6 settembre 1957

*Il prefetto*: Querci

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 24080/3 in data 31 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 24081/3 in data 31 luglio 1957, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che l'ostetrica Cellura Gina, dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sambuca di Sicilia, entro il termine prescritto non ha assunto servizio e, pertanto, devesi considerare rinunziataria al posto;

Ritenuto che l'ostetrica Serchi Maddalena che segue immediatamente la Cellura nella graduatoria di merito, con lettera in data 2 settembre, ha dichiarato di rinunziare al posto stesso;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso per la sede suddettà secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 24081 del 31 luglio 1957, l'ostetrica Dainotti Concetta, nata il 4 aprile 1929, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951 ed assegnata alla condotta ostetrica di Sambuca di Sicilia, in sostituzione dell'ostetrica Cellura Gina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 6 settembre 1957

*Il prefetto*: Querci

(5395)

## PREFETTURA DI PISA

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955, indetto con decreto prefettizio n. 7133 dell'11 marzo 1956 e successivamente modificato con decreto n. 13984, div. 3/1 del 18 giugno 1956;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

| N. | Candidata | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Balestri Oriana | punti | 53,75 | su 100 |
| 2. | Ceccoli Ubalda | » | 53,35 | » |
| 3. | Simoncini Bartalucci Marisa | » | 52,40 | » |
| 4. | Pifferi Alma | » | 50,90 | » |
| 5. | Giacomelli Renata | » | 50,87 | » |
| 6. | Fiaschi Bradamante | » | 50,79 | » |
| 7. | Galgani Ughetta | » | 50,66 | » |
| 8. | Guastini Luciana | » | 50,12 | » |
| 9. | Toninelli Silene | » | 49,49 | » |
| 10. | Belcari Anna | » | 49,46 | » |
| 11. | Bindo Elisa | » | 49,12 | » |
| 12. | Del Colombo Franca | » | 48,62 | » |
| 13. | Carli Anna Maria | » | 48,34 | » |
| 14. | Tomelini Laura | » | 48,23 | » |
| 15. | Pietrini Lina | » | 48,18 | » |
| 16. | Sinigaglia Redenta | » | 47,87 | » |
| 17. | Fettolini Maria | » | 47,65 | » |
| 18. | Puccetti Rema | » | 47,50 | » |
| 19. | Coppedè Margherita | » | 47,10 | » |
| 20. | Linguerri Gigliola | » | 47,09 | » |
| 21. | Tomei Paola | » | 46,47 | » |
| 22. | Cavicchi Maria Angelica | » | 46,25 | » |
| 23. | Rinaldi Olimpia | » | 45,86 | » |
| 24. | Marconi Antonina | » | 45,59 | » |
| 25. | Aldovrandi Dina | » | 45,30 | » |
| 26. | Coperchini Anna | » | 45,24 | » |
| 27. | Tramonti Maria Antonietta | » | 45,16 | » |
| 28. | Marchesini Dorotea | » | 45,08 | » |
| 29. | Minghetti Paola | » | 44,89 | » |
| 30. | Zini Iside | » | 44,52 | » |
| 31. | Cosci Carmela | » | 44,35 | » |
| 32. | Marchi Mirella | » | 44,31 | » |
| 33. | Bassi Andreasi Clara | » | 44,18 | » |
| 34. | Ferrari Zora | » | 43,94 | » |
| 35. | Baglioni Zorama | » | 43,30 | » |
| 36. | Cerri Elba | » | 43,12 | » |
| 37. | Salvadori Wilma | » | 43,08 | » |
| 38. | Capponi Emilia | » | 42,93 | » |
| 39. | Guerri Palmira | » | 42,61 | » |
| 40. | Angelini Fernanda | » | 42,56 | » |
| 41. | Bartolini Anna Maria | » | 42,51 | » |
| 42. | Gemignani Graziella | » | 42,42 | » |
| 43. | Ferrari Velia | » | 42,30 | » |
| 44. | Rossi Alma | » | 42,14 | » |
| 45. | Guerrieri Fedora | » | 42,12 | » |
| 46. | Ricci Iolanda | » | 42,12 | » |
| 47. | Bicci Elena | » | 42,05 | » |
| 48. | Gereschi Giuseppina | punti | 41,77 | su 100 |
| 49. | Biffis Bertilla | » | 41,73 | » |
| 50. | Domeniconi Bruna | » | 41,59 | » |
| 51. | Mariottini Martena | » | 41,48 | » |
| 52. | Lemmi Maria | » | 41,33 | » |
| 53. | Boschetti Norma | » | 41,07 | » |
| 54. | Papini Bruna | » | 41 — | » |
| 55. | Bianchi Anna Maria | » | 40,80 | » |
| 56. | Negrini Rina | » | 40,62 | » |
| 57. | Quieti Rina | » | 40,50 | » |
| 58. | Silvano Marusca | » | 39,97 | » |
| 59. | Floresti Anastasia | » | 39,87 | » |
| 60. | Barboni Lola | » | 39,67 | » |
| 61. | Niccolai Mellini Eda | » | 39,25 | » |
| 62. | Muratti Margherita | » | 39,15 | » |
| 63. | Morrocchi Mara | » | 38,39 | » |
| 64. | Bucci Maria | » | 38,22 | » |
| 65. | Bernini Gazzarrini Fosca | » | 38,12 | » |
| 66. | Magnani Francesca | » | 37,69 | » |
| 67. | Stampini Romana | » | 37,37 | » |
| 68. | Vecchi Franca | » | 37,22 | » |
| 69. | Mariani Dina | » | 36,92 | » |
| 70. | Marzucchi Vera | » | 36,73 | » |
| 71. | Pierattini Alessandra | » | 36,23 | » |
| 72. | Diddi Foresta Isidora | » | 36,01 | » |
| 73. | Martella Maria | » | 35,40 | » |
| 74. | Garfagnini Vera | » | 35,12 | » |

Pisa, addì 10 settembre 1957

*Il prefetto*: DE BERNART

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955, indetto con decreto prefettizio n. 7133 dell'11 marzo 1956, successivamente modificato con decreto n. 13984, div. 3/1 del 18 giugno 1956;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Balestri Oriana: Casciana Alta (Lari);
2) Ceccoli Ubalda: Palaia;
3) Simoncini Bartalucci Marisa: Villamagna (Volterra);
4) Pifferi Alma: Sassa e Querceto (Montecatini V. C.);
5) Giacomelli Renata: Cenaia (Crespina);
6) Fiaschi Bradamante: Montefoscoli (Palaia);
7) Galgani Ughetta: Montecastelli (Castelnuovo V. C.);
8) Guastini Luciana: Cevoli (Lari);
9) Toninelli Silene: Montecerboli (Pomarance);
10) Belcari Anna: Sasso Pisano (Castelnuovo V. C.).

Il presente decreto prefettizio sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 10 settembre 1957

*Il prefetto*: DE BERNART

(5392)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.